

norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna;

3º) ad emanare disposizioni di polizia sanitaria per la difesa antimalarica; intese a disciplinare la permanenza e il temporaneo allontanamento dei malarici dalle zone di bonificazione e colonizzazione;

4º) a stabilire le norme per la vigilanza locale inerenti al bonificazione ed alla colonizzazione;

5º) a provvedere, nel limite della spesa massima di lire 300 mila annue all'aumento del personale tecnico e di amministrazione occorrente alla Direzione generale della colonizzazione per l'applicazione della presente legge, stabilendo le norme per l'esecuzione e la sistemazione del personale stesso.

« A reintegrazione della anzidetta spesa sarà prelevata dai proventi di cui all'articolo la somma corrispondente, entro il limite massimo del decimo dei proventi stessi.

« Tutte le anzidette norme saranno emanate con Regio decreto, emesso su proposta del Ministero di agricoltura, udito il parere di una Commissione speciale costituita di sette deputati e sette senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee ».

MODIGLIANI. Non le pare, signor Presidente, che in sede di coordinamento sarà opportuno che il contenuto del numero uno sia capovolto?

PRESIDENTE. Non sarà soltanto questo il lavoro da farsi in sede di coordinamento.

Metto a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Canevari, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Così tutti gli articoli del disegno di legge proposti dal Governo e dalla Commissione sono stati esaminati. (*Commenti*).

Ma non per questo è finito l'esame del disegno di legge.

L'onorevole Aldisio presenta infatti, insieme agli onorevoli Giavazzi, Baranzini, Marino e Romani, il seguente articolo transitorio:

« Tutte le iniziative di colonizzazione e di quotizzazione di latifondi prese da Enti pubblici ed in corso di attuazione alla data di andata in vigore della presente legge, sono soggette alle disposizioni tecniche ed

alla vigilanza e competenza degli organi indicati nella presente legge e godranno delle agevolazioni finanziarie e fiscali in essa disposte ».

L'onorevole Aldisio ha facoltà di svolgerlo.

ALDISIO. Rinunzio a svolgere l'articolo.

Dopo che la Camera all'articolo 6 ha approvato che l'espropriazione può essere pronunciata anche a favore di enti pubblici, credo che se ce n'è qualcuno che ha ora iniziato l'opera di bonificazione e di quotizzazione, debba potere godere dei benefici e dei pesi stabiliti in questa legge. Onde credo che la Camera non avrà nulla da opporre per l'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA. A me pare che l'emendamento, così come è stato redatto dall'onorevole Aldisio, riguardi l'applicazione di un principio giusto, approvabile in questa forma.

In sostanza, l'onorevole Aldisio dice che gli enti pubblici che, anteriormente all'entrata in vigore della legge, e sotto il regime di precedenti leggi, hanno iniziato opere di colonizzazione, possono godere dei benefici stabiliti dalla legge.

Ma questa materia non può essere regolata con un principio così assoluto; e mi pare che potrebbe essere il caso di rinviare al regolamento, aggiungendolo come un numero dell'articolo 57, perchè deve intervenire il ministro per controllare la genuinità delle operazioni.

ALDISIO. Se l'onorevole ministro mi da un affidamento in tale senso, vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Nel regolamento si può benissimo disciplinare questa materia. È naturale, è il passaggio dal vecchio al nuovo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Pregherei l'onorevole Aldisio di ritirare questo suo articolo.

ALDISIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio presenta poi insieme agli onorevoli Marino, Giavazzi, Baranzini e Romani, il seguente articolo 61:

« Sull'istanza dei coltivatori diretti ed indipendentemente dallo stato culturale dei fondi, i prefetti, previo parere delle